



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 66 DEL 24/03/2025

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. ORD 40 DEL 28/02/2025, ED IN PARTICOLARE, REVOCA DELLE INTERDIZIONI PER IL TRATTO DELLA PUBBLICA VIA OBERTO CANCELLIERE SOTTOSTANTE IL MURO OGGETTO DI SEGNALAZIONE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 44 E PER LE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELL'INTERNO 2 DEL CIVICO 44 DI VIA CANCELLIERE.

CONFERMA DELLE ALTRE INTERDIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA ORD-2025-40.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 31/01/2025 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità interveniva a seguito di una segnalazione da parte dell'Assessore alla Protezione Civile, presso Via Oberto Cancelliere 44 per lesioni su muro di contenimento con affaccio su aree private e pubblica via;

- in sede di sopralluogo personale d'ufficio verificava la presenza di fessurazione sul muro oggetto di segnalazione e di fuori piombo del muro di contenimento e divisorio interposto tra l'accesso civico 44 e il sottostante parcheggio civico 82 rosso;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 40 del 28/02/2025 ad oggetto *"Interdizione dell'area esterna del civ. 44 int. 2 di Via Oberto Cancelliere, del camminamento di collegamento tra il civico 44 di Via Oberto Cancelliere e la via stessa,*

Documento sottoscritto digitalmente

interdizione di tratto di Via Oberto Cancelliere sottostante il muro oggetto di segnalazione, interdizione di area destinata a parcheggi privati contraddistinta con il civ. 82 r di Via Oberto Cancelliere, interdizione di aree pertinenziali esterne e poggioli dei civv. 40 intt. 2 e 4 e 41 intt. 2 – 3 – 4 – 5 di Via Oberto Cancelliere con affaccio sul parcheggio civ. 82 r, causa pericolo esterno.”;

Considerato che, in data 12/03/2025, a seguito di avvenuti interventi di messa in sicurezza, l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva dichiarazione di messa in sicurezza prot. 0117700.E del 12/03/2025 a firma dell'Ing. Roberto Rossi (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 6751), il quale, a seguito di interventi di messa in sicurezza del muraglione soprastante la pubblica via Cancelliere dichiarava le condizioni di sicurezza per il tratto di strada pubblica interdetto e per le aree private di pertinenza dell'interno 2 del civico 44 di Via Cancelliere;

Visto il rapporto prot. n. 0119783.U del 13/03/2025 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 12/03/2025 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale, informato per le vie brevi dell'imminente ricezione della dichiarazione di messa in sicurezza, prendeva visione delle opere come poi effettivamente presentate nella relazione al prot. 0117700.E del 12/03/2025, e, sulla scorta delle dichiarazioni del tecnico incaricato, in data 13/03/2025 revocava parzialmente le misure interdittive di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 40 del 28/02/2025 mezzo note 0118504.U del 13/03/2025 e 0119746.U del 13/03/2025 per:

- il tratto di strada comunale di Via Oberto Cancelliere sottostante al muro oggetto di segnalazione;
- l'area esterna di pertinenza del civ. 44 int. 2 di Via Oberto Cancelliere;

Dato atto che del provvedimento di parziale revoca delle misure di chiusura sono state preventivamente inoltrate comunicazioni al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le sopra citate note prot. 0118504.U del 13/03/2025 e prot. 0119746.U del 13/03/2025 e che, ai sensi delle medesime disposizioni, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Documento sottoscritto digitalmente

DISPONE

la revoca parziale già disposta in data 13/03/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità, delle misure cautelative di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 40 del 28/02/2025 ed in particolare la revoca circa:

- l'interdizione dell'area esterna di pertinenza del civ. 44 int. 2 di Via Oberto Cancelliere;
- l'interdizione del tratto di strada comunale di Via Oberto Cancelliere sottostante al muro oggetto di segnalazione;

nonché il mantenimento delle misure cautelative di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 40 del 28/02/2025 circa:

- l'interdizione del camminamento di collegamento tra il civico 44 di Via Oberto Cancelliere e la via stessa (con funzione anche di passo carrabile);
- l'interdizione dell'area destinata a parcheggi privati, contraddistinta con il civ. 82 r di Via Oberto Cancelliere;
- l'interdizione dell'aree esterne pertinenziali e poggioli del civ. 40 intt. 2 e 4 e del civ. 41 intt. 2 – 3 – 4 – 5 di Via Oberto Cancelliere con affaccio sul parcheggio civ. 82 r.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro - ed al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.